

AVVISI SCADUTI

ANNO 2024*

* Per le nomine e designazioni non ricomprese nel presente elenco, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno 2022, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le stesse forme di pubblicità.

AVVISO SCADUTO IL 29 FEBBRAIO 2024

FONDAZIONE IRRE CANNARA

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 8, 9 e 11)*
- l.r. 11/1995

Nomina	Scadenza (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
2 componenti	Approvazione bilancio al 31.12.2023	4 esercizi (fino alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio)	29 febbraio 2024

Requisiti specifici

I membri nominati dovranno essere scelti tra "laici di riconosciuta serietà e professionalità e possedere specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa".

Incompatibilità specifiche

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e coloro che siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

Compenso

L'incarico è svolto a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

* Statuto

Art. 8 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

1. Il Consiglio di amministrazione
2. Il Presidente
3. Il Vice-Presidente
4. Il Revisore legale

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

1. *Omissis* il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati come segue:

- tre dal Sindaco pro tempore del Comune di Cannara, tra cui il Consiglio sceglierà il Presidente, precisandosi che le nomine non rivestono il carattere della rappresentanza politica né di controllo dell'Amministrazione pubblica sulla Fondazione;

- due dalla Regione Umbria.

2. Tutti i membri nominati dovranno essere scelti tra laici di riconosciuta serietà e professionalità e possedere specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa.

3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato.

4. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 (quattro) esercizi e sono rieleggibili anche per più mandati anche consecutivi.

5. I consiglieri, al termine del mandato, resteranno in carica fino alla redazione del bilancio dell'ultimo esercizio e restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Omissis

11. Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art. 11 - Poteri

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) di eleggere il Presidente, scelto fra i nominati dal Sindaco del Comune di Cannara, ed il Vice Presidente;

- b) di deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali commissioni composte anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, le quali potranno avere esclusivamente funzioni di tipo istruttorio, preparatorio o consultivo;
 - c) di deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
 - d) di redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo;
 - e) di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
 - f) di stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
 - g) di deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
 - h) di approvare eventuali regolamenti interni;
 - i) l'eventuale nomina del direttore della Fondazione e di stabilirne l'eventuale compenso;
 - j) di deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dal presente Statuto e delle vigenti disposizioni di legge;
 - k) stabilire il compenso del Revisore legale.
2. Il Consiglio di Amministrazione può indire delle Assemblee aperte alla popolazione al fine di illustrare le attività svolte ed i progetti che la Fondazione intende perseguire e di raccogliere indicazioni e proposte.”.

AVVISO SCADUTO IL 29 FEBBRAIO 2024

FONDAZIONE "UMBRIA FILM COMMISSION"

Consiglio di Amministrazione
(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 10, 13, 14 e 17) *
- l.r. 11/1995

Designazione	Scadenza (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
3 componenti **	Approvazione bilancio al 31.12.2023	3 esercizi (fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio in carica - rieleggibili una sola volta)	29 febbraio 2024

** di cui uno designato congiuntamente con ANCI Umbria

Requisiti specifici

Competenza ed esperienza trasversali nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

Incompatibilità specifiche

Con qualsiasi attività, incarico e interesse che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione.

Compenso

Le cariche degli Amministratori sono svolte gratuitamente.

* Statuto:

"Art. 10 (Organi)

Gli organi della Fondazione sono:

- la Conferenza dei Soci
- l'Assemblea dei Soci Fondatori
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- il Direttore
- il Revisore dei Conti

Art.13 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, di cui due su designazione diretta della Giunta della Regione Umbria, tra cui il Presidente, uno su designazione congiunta della Giunta Regionale e di Anci Umbria, uno su designazione diretta del Comune di Perugia ed uno su designazione diretta del Comune di Terni.

Il CdA è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

I componenti del CdA devono essere soggetti dotati di competenza ed esperienza trasversali nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili solamente per un altro mandato.

I Soci Fondatori provvedono a sostituire entro 30 giorni il componente del Consiglio di Amministrazione da loro nominato che venisse a mancare per dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso. Il consigliere sostituito resta in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità od almeno un Consigliere ne faccia richiesta scritta al Presidente.

Omissis.

Le cariche degli amministratori sono onorifiche, quindi gratuite. Al Presidente possono essere erogati rimborsi spese qualora rappresenti la Fondazione in occasioni istituzionali.

Omissis.

Art. 14 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nei limiti e nell'ambito delle linee, degli indirizzi e dei criteri fissati dall'Assemblea dei Soci Fondatori e dal presente Statuto.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'attuazione del Piano Annuale delle Attività nell'ambito delle indicazioni e delle disponibilità economico-finanziarie contenute nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, in via meramente esemplificativa:

a) entro il trenta novembre di ogni anno propone all'Assemblea dei Soci Fondatori il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il trenta aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il Piano Annuale delle Attività relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

I progetti di Bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono inviati ai Soci Fondatori prima di essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

b) nomina il Direttore selezionato con procedura ad evidenza pubblica e ne determina il compenso;

c) adotta il Piano Annuale delle Attività e approva la relazione gestionale del Direttore;

d) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;

e) delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili nell'ambito della previsione di bilancio;

f) delibera in merito all'adesione dei Soci sostenitori;

g) per i Soci Sostenitori non Enti Locali, stabilisce la quota minima di contributo annuale richiesta per l'ammissione e per la permanenza tra i Soci Sostenitori;

h) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;

i) provvede alla scelta dei consulenti esterni;

j) approva i regolamenti per la gestione e il funzionamento degli organi, del personale e dei servizi;

k) si dota di un proprio regolamento di funzionamento anche in ordine alle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente;

l) determina la quantificazione monetaria dell'eventuale apporto non pecuniario di ANCI Umbria al fondo di gestione;

m) provvede alla definizione della dotazione organica e ne determina il trattamento giuridico ed economico nel rispetto delle pertinenti disposizioni normative e della contrattazione collettiva nazionale;

n) delibera l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro del personale;

o) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, nell'ambito della previsione di bilancio;

p) delibera le proposte di modifica del presente propone modifiche allo Statuto da sottoporre ai Soci Fondatori.

Art. 17 (Incompatibilità)

Ferme le incompatibilità già esistenti e disciplinate dalla legge 39/2013 e dai regolamenti interni di ciascuno Socio Fondatore, le cariche di Presidente, di componente del Consiglio d'Amministrazione e di Direttore sono incompatibili con qualsiasi attività, incarico e interesse che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione.”.

AVVISO SCADUTO IL 29 FEBBRAIO 2024

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "VILLA FABRI"

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 10, 11, 13) *
- l.r. 11/1995

Nomina	Scadenza (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
2 componenti	Approvazione bilancio al 31.12.2023	3 esercizi (fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina – i componenti possono essere riconfermati)	29 febbraio 2024

Compenso

L'incarico è svolto a titolo gratuito.

* "Statuto

Art. 10

ORGANI DELLA FONDAZIONE

10.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e, se nominato, il Vice Presidente;
- il Revisore unico dei Conti;

10.2 Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri non minori di tre e non maggiori di cinque nominati dai fondatori Promotori.

11.2 I membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione saranno a maggioranza di nomina regionale.

11.3 La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è fatta dai Fondatori Promotori che procedono alla nomina del Presidente e del Revisore Unico dei conti.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà cooptare altri membri fino ad un massimo di due scegliendoli tra i Partecipanti.

11.5 I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e possono esse confermati.

Art. 13

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo.

13.2 In particolare il Consiglio provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- approvare eventuali regolamenti;
- eleggere al proprio interno il Presidente della Fondazione;
- nominare, ove opportuno, un Coordinatore della Fondazione, determinandone i compiti, natura e durata dell'incarico;
- nominare il Revisore Unico dei conti;
- delibera l'ammissione dei Partecipanti;
- determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo a carico dei Partecipanti;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto;

13.3 Il Consiglio può delegare singoli affari ad uno o più dei suoi membri."

AVVISO SCADUTO IL 31 MARZO 2024

FONDAZIONE "UMBRIA FILM COMMISSION"

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)
(riapertura termini con determinazione dirigenziale 14 marzo 2024, n. 2917)

RIAPERTURA TERMINI

Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 10, 13, 14 e 17) *
- l.r. 11/1995

Designazione	Scadenza (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
3 componenti **	Approvazione bilancio al 31.12.2023	3 esercizi (fino alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio in carica - rieleggibili una sola volta)	31 marzo 2024

** di cui uno designato congiuntamente con ANCI Umbria

Requisiti specifici

Competenza ed esperienza trasversali nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

Incompatibilità specifiche

Con qualsiasi attività, incarico e interesse che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione.

Compenso

Le cariche degli Amministratori sono svolte gratuitamente.

* Statuto:

"Art. 10 (Organi)

Gli organi della Fondazione sono:

- la Conferenza dei Soci
- l'Assemblea dei Soci Fondatori
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- il Direttore
- il Revisore dei Conti

Art.13 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti, di cui due su designazione diretta della Giunta della Regione Umbria, tra cui il Presidente, uno su designazione congiunta della Giunta Regionale e di Anci Umbria, uno su designazione diretta del Comune di Perugia ed uno su designazione diretta del Comune di Terni.

Il CdA è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre consiglieri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

I componenti del CdA devono essere soggetti dotati di competenza ed esperienza trasversali nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

I consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili solamente per un altro mandato.

I Soci Fondatori provvedono a sostituire entro 30 giorni il componente del Consiglio di Amministrazione da loro nominato che venisse a mancare per dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso. Il consigliere sostituito resta in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno tre volte l'anno ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi l'opportunità od almeno un Consigliere ne faccia richiesta scritta al Presidente.

Omissis.

Le cariche degli amministratori sono onorifiche, quindi gratuite. Al Presidente possono essere erogati rimborsi spese qualora rappresenti la Fondazione in occasioni istituzionali.

Omissis.

Art. 14 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione nei limiti e nell'ambito delle linee, degli indirizzi e dei criteri fissati dall'Assemblea dei Soci Fondatori e dal presente Statuto.

Al Consiglio di Amministrazione compete l'attuazione del Piano Annuale delle Attività nell'ambito delle indicazioni e delle disponibilità economico-finanziarie contenute nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea dei Soci Fondatori.

In particolare il Consiglio di Amministrazione, in via meramente esemplificativa:

a) entro il trenta novembre di ogni anno propone all'Assemblea dei Soci Fondatori il bilancio preventivo dell'anno seguente ed entro il trenta aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il bilancio preventivo comprende anche il Piano Annuale delle Attività relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

I progetti di Bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono inviati ai Soci Fondatori prima di essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

b) nomina il Direttore selezionato con procedura ad evidenza pubblica e ne determina il compenso;

c) adotta il Piano Annuale delle Attività e approva la relazione gestionale del Direttore;

d) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti;

e) delibera gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili nell'ambito della previsione di bilancio;

f) delibera in merito all'adesione dei Soci sostenitori;

g) per i Soci Sostenitori non Enti Locali, stabilisce la quota minima di contributo annuale richiesta per l'ammissione e per la permanenza tra i Soci Sostenitori;

h) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;

i) provvede alla scelta dei consulenti esterni;

j) approva i regolamenti per la gestione e il funzionamento degli organi, del personale e dei servizi;

k) si dota di un proprio regolamento di funzionamento anche in ordine alle funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente;

l) determina la quantificazione monetaria dell'eventuale apporto non pecuniario di ANCI Umbria al fondo di gestione;

m) provvede alla definizione della dotazione organica e ne determina il trattamento giuridico ed economico nel rispetto delle pertinenti disposizioni normative e della contrattazione collettiva nazionale;

n) delibera l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro del personale;

o) delibera in merito alla stipulazione di mutui ed aperture di credito nonché relativamente ad ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali, nell'ambito della previsione di bilancio;

p) delibera le proposte di modifica del presente propone modifiche allo Statuto da sottoporre ai Soci Fondatori.

Art. 17 (Incompatibilità)

Ferme le incompatibilità già esistenti e disciplinate dalla legge 39/2013 e dai regolamenti interni di ciascuno Socio Fondatore, le cariche di Presidente, di componente del Consiglio d'Amministrazione e di Direttore sono incompatibili con qualsiasi attività, incarico e interesse che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione.”.

AVVISO SCADUTO IL 1° APRILE 2024

FONDAZIONE PIETRO PICCOLOMINI - FEBEI

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 8, 9, 10 e 11)*
- l.r. 11/1995

Nomina	Scadenza (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
2 componenti	4 giugno 2024	4 anni (i componenti possono essere riconfermati)	1° aprile 2024

Requisiti specifici

Residenza da almeno cinque anni nel Comune di Orvieto o in uno dei Comuni del Comprensorio Orvietano (Porano, Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Fabro, Parrano, Monteleone di Orvieto, Montegabbione, San Venanzo, Baschi e Montecchio).

Cause ostative specifiche

Limiti stabiliti dall'art. 11 dello Statuto.

Compenso

L'incarico è svolto a titolo gratuito, salvo rimborso spese per lo svolgimento di incarichi speciali.

Statuto

* **Art. 8** – Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da cinque membri, dei quali uno sarà il Sindaco di Orvieto o suo delegato, due saranno nominati dalla Regione Umbria e due dal Vescovo della Diocesi di Orvieto – Todi.

Art. 9 – Durata delle cariche.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 10 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si insedia, dietro convocazione del Presidente uscente, entro dieci giorni dal ricevimento delle nomine.

Il consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente.

Nei casi di dimissioni e/o decadenza i Consiglieri sono sostituiti da altri nominati dai soggetti che avevano effettuato la precedente nomina.

Il sostituto resta in carica quanto vi sarebbe rimasto il sostituito.

Il vice Presidente o, in sua assenza, il più anziano dei Consiglieri, e ad uguale anzianità il più vecchio, rappresenta il Presidente se questi sarà assente od impedito.

L'Ufficio dei componenti il Consiglio di amministrazione è gratuito salvo rimborso di spese per lo svolgimento d'incarichi speciali ricevuti.

Art. 11 – Requisiti per la nomina di Consigliere di Amministrazione.

Possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i cittadini italiani maggiorenni e residenti da almeno cinque anni nel Comune di Orvieto o in uno dei Comuni del Comprensorio Orvietano (Porano, Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Ficulle, Fabro, Parrano, Monteleone di Orvieto, Montegabbione, San Venanzo, Baschi e Montecchio).

Non possono essere nominati, e se già in carica vengono revocati con delibera del Consiglio di Amministrazione, i soggetti che si trovano, all'atto della nomina o in corso di mandato, nelle condizioni di esclusione espresse all'art. 60 e seguenti e art. 248 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 1 degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 235/2012, e agli articoli 3, 4, 7, 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. 39/2013.”.

AVVISO SCADUTO IL 30 APRILE 2024

ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLE NAZIONI - O.N.L.U.S.

Assemblea

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 4, 5)*
- l.r. 11/1995

Nomina	Scadenza (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
3 componenti	19 giugno 2024	4 anni	30 aprile 2024

Compenso

È previsto il solo rimborso delle spese sostenute.

* Statuto

Art. 4 (Organi)

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei sindaci revisori dei conti.

2. Dalla nomina alle suddette cariche non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

3. Gli organi durano in carica per quattro anni.

Art. 5 (Assemblea - Funzionamento - Compiti)

1. L'Assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari.

2. La rappresentanza dei soci fondatori è così ripartita:

- a) 4 membri in rappresentanza del Comune di Città di Castello;
- b) 3 membri in rappresentanza della Regione dell'Umbria;
- c) 2 membri in rappresentanza del Comune di Sansepolcro;
- d) 1 membro in rappresentanza della Provincia di Perugia;
- e) 1 membro in rappresentanza della Comunità Montana Alto Tevere Umbro.

Omissis

8. Competono all'assemblea funzioni di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'associazione, e in particolare:

- a) l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, a maggioranza dei componenti;
- b) l'elezione dei membri del Consiglio d'Amministrazione e la nomina del Collegio sindacale, a maggioranza dei componenti;
- c) l'approvazione dei programmi del Festival, adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- d) le deliberazioni in materia statutaria;
- e) la nomina dei liquidatori, nell'ipotesi di scioglimento;
- f) l'ammissione dei soci ordinari, su proposta del Consiglio di amministrazione;
- g) le deliberazioni sull'entità delle quote sociali annue e le contribuzioni facenti carico ai soci fondatori ed ordinari, su proposta del Consiglio di amministrazione;
- h) la ratifica della nomina del Direttore artistico e del Direttore generale;
- i) i regolamenti interni, su proposta del Consiglio;
- j) l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

Omissis."

AVVISO SCADUTO IL 30 APRILE 2024

ASSOCIAZIONE "SCUOLA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E CENTRO STUDI PER LA MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI CENTRI STORICI IN TERRITORI INSTABILI" - ALTA SCUOLA

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

Riferimenti normativi

- Statuto (Artt. 6, 12, 13 e 14) *
- l.r. 11/1995

Nomina	Scadenza (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
2 componenti	16 giugno 2024	3 anni (i componenti possono essere riconfermati)	30 aprile 2024

Compenso

I membri del Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione alle riunioni hanno diritto unicamente al rimborso delle spese vive nella misura e con le modalità riconosciute dalla legge vigente.

* Statuto:

"Art. 6 - Organi dell'Alta Scuola

1. Organi dell'Alta Scuola sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Collegio Sindacale.

Art. 12 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
 - a) due membri nominati dal Socio Fondatore Regione Umbria, uno dei quali assume le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - b) tre membri nominati rispettivamente dal Socio Fondatore Comune di Orvieto, dal Socio Fondatore Comune di Todi e dal Socio Comune di Spoleto;*Omissis.*
4. I membri e il Presidente del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati più volte, anche non consecutive.

Art. 13 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Compete al Consiglio di Amministrazione deliberare su ogni argomento utile al raggiungimento degli scopi statutari dell'Alta Scuola.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
 - a) predispose annualmente il bilancio preventivo, quello consuntivo, la relazione sulle attività svolte e quella sulle attività programmate;
 - b) predispose, con il supporto del Consiglio Scientifico, i programmi annuali e pluriennali dell'attività didattica, scientifica e di ricerca di cui al comma 4, lettere b e c dell'art. 1;
 - c) assume ogni decisione in merito alle prestazioni e ai servizi di cui al comma 4 dell'art. 1;
 - d) delibera sullo stato giuridico e sul trattamento economico delle diverse categorie di personale dell'Alta Scuola;
 - e) approva gli eventuali Regolamenti interni concernenti l'organizzazione e la funzionalità degli Organi dell'Associazione;
 - f) nomina e revoca il Segretario dell'Associazione.

Art. 14 - Organizzazione interna del Consiglio di amministrazione

Omissis.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili più volte.

Omissis.

7. I membri del Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione alle riunioni hanno diritto unicamente al rimborso delle spese vive nella misura e con le modalità riconosciute dalla legge vigente."

AVVISO SCADUTO IL 31 MAGGIO 2024

FONDAZIONE TEATRO STABILE DELL'UMBRIA

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

Riferimenti normativi

- Statuto (Artt. 8, 10, 12 e 13)*
- l.r. 11/1995

Designazione	Scadenza (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente	14 luglio 2024	3 anni (i componenti possono essere riconfermati)	31 maggio 2024

Requisiti specifici

Comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura teatrale o della gestione amministrativa.

Compenso

L'assemblea determina i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione.

*Statuto

Art. 8 Organi

1. - Gli organi della Fondazione sono:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) Il Direttore;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10 Assemblea – Compiti

1. - L'Assemblea è l'Organo di indirizzo e di vigilanza della Fondazione, al quale spetta:

Omissis

- g) determinare, salvo rinuncia espressa, i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione nonché i compensi spettanti ai Revisori dei Conti.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione - Composizione - Durata - Funzionamento.

1. - Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dotate di comprovata professionalità ed esperienza nel campo della cultura teatrale o della gestione amministrativa; inoltre la composizione del Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle disposizioni in materia di parità d'accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, di cui alla Legge 12 luglio 2011 n. 120.
2. - Il Consiglio di Amministrazione è composto di cinque membri, di cui quattro nominati dall'Assemblea su designazione congiunta degli Enti fondatori ed assimilati ed uno su designazione della Regione.
3. - Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente durano in carica tre anni e possono essere liberamente riconfermati, salvo i limiti espressamente disposti per Legge.
Omissis.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione - Compiti

1. - Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nei limiti e nell'ambito delle linee, degli indirizzi e dei criteri fissati dall'assemblea e dal presente Statuto.
2. - Il Consiglio di Amministrazione delibera il programma annuale di attività, il budget previsionale ed il conto consuntivo.
3. - In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede:
 - a) a proporre all'Assemblea alienazioni e reinvestimenti patrimoniali e ad attuarne le delibere;
 - b) alla nomina del Direttore, *in conformità con la legislazione vigente e le disposizioni dell'Autorità di Governo competente in ordine all'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;*
 - c) alle assunzioni del personale ed al conferimento di incarichi professionali;
 - d) a predisporre la relazione sull'attività svolta, da trasmettere agli enti aderenti alla Fondazione, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, della legge regionale n. 4 del 1992;
 - e) ad autorizzare il rilascio di fidejussioni, al fine di consentire, sotto qualsivoglia forma, l'anticipata disponibilità di contributi, sia pubblici che privati, accertata a favore della Fondazione.”.

AVVISO SCADUTO IL 31 MAGGIO 2024

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA BEATA LUCIA – NARNI

Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 6 dicembre 2023, n. 13075)

Riferimenti normativi

- Statuto (artt. 9, 10 e 12)*
- l.r. 11/1995

Nomina	Scadenza (data entro la quale la nomina deve essere effettuata)	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
1 componente	24 luglio 2024	5 anni (i componenti possono essere riconfermati)	31 maggio 2024

Requisiti specifici

Possesso di comprovate competenze funzionali al raggiungimento dei fini dell'Ente.

Compenso

La carica di componente del Consiglio di amministrazione dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, nella misura determinata dal Consiglio stesso nel rispetto della normativa vigente.

Statuto

*"Art. 9 Organi

Sono organi dell'Azienda: il Consiglio di Amministrazione e il Presidente;
Omissis.

Art. 10 Il Consiglio di amministrazione: composizione, nomina, durata, decadenza e dimissioni

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri nominati:

Uno dalla Regione dell'Umbria;

Uno dalla Provincia di Terni;

Uno dal Comune di Narni.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati tra cittadini in possesso di comprovate competenze funzionali al raggiungimento dei fini dell'Ente, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla vigente normativa.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

L'atto di decadenza è adottato dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Eventuali dimissioni dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere presentate al Presidente per la presa d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione e la successiva trasmissione agli Enti competenti alla nomina.

Art. 12 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Omissis

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione dà luogo alla corresponsione di un gettone di presenza per ogni seduta del Consiglio, nella misura determinata dal Consiglio stesso nel rispetto della normativa vigente.

I membri del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al rimborso spese di viaggio sulla base della normativa e del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione."